COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Prot. 9419

AVVISO PER L'EROGAZIONE DI "BONUS ALIMENTARE" A FAVORE DI CITTADINI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19

La Responsabile dell'AREA AFFARI GENERALI

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell' 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" con il quale sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, nonchè le relative ordinanze del Ministro della salute adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020;
VISTO il Decreto legislativo n. 154 del 23 novembre 2020 recante "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
RILEVATO che con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile 658 del 29.03.2020 si è disposto all'art. 1 e all'art. 2 il riparto ai Comuni del Fondo Solidarietà Alimentare di Euro 400.000.000,00 al fine di supportare gli stessi nell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;
CONSIDERATO che l'importo spettante a ciascun Comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, è predeterminato attraverso un riparto che tiene conto dell'ammontare della popolazione comunale residente e della maggior frequenza di situazioni di rischio nei territori con

imponibile Irpef più basso, secondo quanto previsto dall' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 - richiamata dal sopra citato D.L. 154 del 23 novembre 2020;
RICHIAMATO l'art. 2 comma 3 dell' Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile 658 del 29.03.2020 recante "I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde far confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del D. L. 17 Marzo 2020 n.18;
PRESO ATTO che come previsto dall'Ordinanza 658/2020 si è messo a disposizione il Conto Corrente di Tesoreria del Comune di San Vito di Leguzzano per eventuali donazioni a sostegno della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
DATO ATTO che al Comune di San Vito di Leguzzano è stato riconosciuto l'importo complessivo di Euro 19.032,61;
DATO ATTO che tale Ordinanza ha disposto che:

- ciascun Comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al D. Lgs. 18 Aprile 2016 n.50, di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale o per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
- l'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

RITENUTO di stabilire i seguenti criteri per il riconoscimento del contributo/buono spesa "Bonus Alimentare" a nucleo famigliare per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, con l'esclusione di alcolici, presso esercizi commerciali del paese:

A) Beneficiari del contributo
Possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo "Bonus Alimentare" i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere residente nel Comune di San Vito di Leguzzano;
- Essere in condizione di difficoltà economica/lavorativa a causa della perdita e/o sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa o per altri motivi riconducibili all'attuazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19;
- essere temporaneamente o permanentemente privi di reddito sufficiente a garantire i bisogni alimentari del proprio nucleo familiare;
- essere un nucleo familiare che versa in una particolare situazione di fragilità (presenza di disabile certificato e/o con uno o più minori, famiglia monoparentale, famiglia monoreddito);
- essere un nucleo familiare che disponga di una giacenza bancaria/postale complessiva (comprensiva della somma di tutti i depositi di tutti i membri componenti il nucleo), alla data di presentazione domanda, non superiore ad €5.000,00;

La dichiarazione circa la sussistenza di tali requisiti è resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con assunzione in capo al dichiarante della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 495 C.P. in caso di falso.
L'Amministrazione si riserva di effettuare in via preventiva o successiva controlli o di chiedere integrazioni documentali bancarie o fiscali sulla situazione patrimoniale del beneficiario e del suo nucleo familiare.

B) Modalità di presentazione delle domande
Al fine di evitare il rischio di contagio da aggregazioni, file, e inutili spostamenti di persone la domanda di ammissione al "Bonus Alimentare" dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente il modulo di richiesta scaricabile dal sito istituzionale del Comune debitamente compilato in tutte le sue parti. Per chi non disponesse di PC o stampante potrà ritirare il modulo in forma cartacea

presente all'esterno del Municipio.
Tale modulo dovrà essere inviato preferibilmente via mail all'attenzione dell'Assistente Sociale al seguente indirizzo: **segreteria@comune.sanvitodileguzzano.vi.it** in formato .pdf con allegata scansione di un documento di identità di chi la presenta.
Per chi non fosse in grado di inviarla via e-mail, non avesse il PC o non sapesse usarlo, potrà consegnare il modulo deponendolo, debitamente firmato e compilato in tutte le sue parti con allegato documento di identità di chi la presenta, nella cassetta della posta comunale (se possibile in busta chiusa e adottando ovviamente tutte le precauzioni).
Ulteriori informazioni in merito al "Bonus Alimentare" possono essere richieste per via telefonica al numero: 0445671642 int. 6 oppure via mail all'indirizzo: assistente.sociale@comune.sanvitodileguzzano.vi.it.

C)Importo del contributo "Bonus Alimentare"
Il contributo "Bonus Alimentare" viene quantificato sulla base di una presunzione di spesa mensile (30 gg.) decorrente dalla data di rilascio secondo i seguenti importi massimi:

Euro 200,00 per singolo
Euro 250,00 per nucleo famigliare composto da 2 componenti
Euro 300,00 per nucleo famigliare composto da 3 componenti
Euro 400,00 per nucleo famigliare composto da 4 componenti
Euro 450,00 per nucleo famigliare composto da 5 componenti
Euro 500,00 per nucleo famigliare composto da 6 componenti

Ulteriori e diverse situazioni familiari potranno essere singolarmente valutate da parte dell'Ufficio Servizi Sociali al fine di determinare un congruo ammontare del "Bonus Alimentare" richiesto.
Nel caso di richiedenti che risultino già assegnatari di altro sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, Indennità di Mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno a livello locale o regionale) verrà eseguita apposita istruttoria al fine di determinare l'ammontare del "Bonus", entro i limiti massimi sopra stabiliti.

D) Domanda di ammissione e modalità di erogazione e di utilizzo del "Bonus Alimentare"
L'Ufficio Servizi Sociali, con scadenza fissata ogni 15 giorni, valuterà l'ammissibilità della richiesta presentata, avvalendosi anche di possibili richieste d'integrazione documentale bancaria o fiscale sulla situazione patrimoniale del beneficiario e del suo nucleo familiare.
Successivamente, valutata la domanda, qualora la stessa risultasse idonea e finanziabile, l'Ufficio Servizi Sociali, avvalendosi anche di possibili volontari, contatterà telefonicamente il richiedente per indicazioni circa la consegna dei Buoni Spesa e per eventuali istruzioni operative.

Si specifica che ogni famiglia potrà presentare una sola istanza nell'arco di 30 giorni.

Non vi è un termine per la presentazione delle domande. Possono essere presentate in qualunque momento nell'arco della presente emergenza e verranno evase in ordine di presentazione fino a esaurimento del Fondo, salvo necessità di particolari approfondimenti, dando priorità ai richiedenti non già assegnatari di sostegno pubblico.

Al beneficiario verrà consegnato un titolo legittimante (BUONI SPESA) esclusivamente per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità, con l'esclusione di alcolici, per un valore corrispondente al contributo concesso. Gli acquisti potranno essere effettuati esclusivamente presso gli esercizi commerciali del Comune di San Vito di Leguzzano che aderiscono all'iniziativa, il cui elenco verrà reso noto sul sito del Comune.
Il beneficiario è tenuto a conservare i documenti attestanti le spese effettuate (scontrini) con l'obbligo di riconsegnarli al Comune una volta esaurito l'importo concesso.
I buoni spesa:
- sono validi sino al termine dell'emergenza Covid-19, entro i limiti di spesa concessi;

- sono utilizzabili soltanto per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, ad esclusione di alcolici, unicamente negli esercizi aderenti all'iniziativa;
- sono numerati e non cedibili a terzi;
- non sono commerciabili né convertibili – neppure parzialmente - in denaro;
- l'eventuale integrazione del prezzo potrà essere solo in aumento, mediante contante a cura del cliente, e non è ammesso "resto" in denaro sul Buono.

E) Durata del contributo "Bonus Alimentare"

L'erogazione del Contributo "Bonus Alimentare" è riconosciuta per tutta la durata dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso a Covid-19 ed in ogni caso entro il limite complessivo del contributo statale e donazioni liberali;

Il "Bonus Alimentare" è erogato sulla base di una presunzione mensile di spesa decorrente dalla data di rilascio e può essere richiesto, decorsi 30 giorni, per la successiva mensilità presentando la medesima richiesta qualora vi fosse la permanenza dello stato di difficoltà economica derivante dall'emergenza epidemiologica, dando priorità a coloro che non risultassero destinatari di altri bonus, contributi o vantaggi economici o sgravi straordinari derivanti dal Decreto "Cura Italia".

In qualunque momento, a seguito della dichiarazione del termine della situazione di emergenza o per sopravvenute normative, il Comune di San Vito di Leguzzano potrà dichiarare decaduto il diritto all'utilizzo dei "Bonus Alimentari", senza che nulla sia dovuto in ordine a somme eventualmente inutilizzate.

In allegato: modulo di autodichiarazione per l'accesso al Bonus Alimentare.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune.

San Vito di Leguzzano, 22 DIC. 2020

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO - PROV. VICENZA

La Responsabile dell'Area AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa Enrica Vanzo